

CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO - RECEPTION PER L'AREA TERRITORIALE DELLA RICERCA DI POTENZA DEL CNR E STRUTTURE AFFERENTI

L'Area Territoriale di Ricerca di Potenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel prosieguo "Ente", CNR o Amministrazione, con sede in Tito Scalo (PZ), C. da Santa Loja snc – Z.I. codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri

E

L'Operatore economico " _____ " (in seguito per brevità anche "Operatore economico"), con sede legale in _____, Via _____ n° _____, CAP _____, codice fiscale e partita IVA _____, nella persona del Legale rappresentante _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____, munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE

- A. Con decisione di contrattare n. ... del _____, del Presidente dell'Area Territoriale di Ricerca di Potenza (d'ora innanzi "l'Amministrazione" o la "Stazione Appaltante") è stata avviata procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e reception della propria sede.
- B. In data È stata pubblica la gara europea a procedura aperta con modalità telematica su piattaforma ASP Consip, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (portierato e reception) per la sede del CNR Area Territoriale di Potenza per la durata di 48 mesi;
- C. Con verbale n. del il RUP, nominato con provvedimento prot. _____ ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto.
- D. Con Provvedimento prot. n. del è stata

disposta l'aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di

- E. La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016.
- F. L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
- G. Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico e il disciplinare con i suoi allegati – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- H. Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo I. Norme regolatrici e definizioni

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta tecnica, l'offerta economica, il disciplinare ed il capitolato tecnico, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
- 3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Amministrazione nella procedura di selezione;
 - dalle clausole riportate nell'offerta inviata attraverso il Sistema informatico dalla Dittanella suddetta procedura;
 - dalle clausole riportate nel presente contratto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e la Ditta;
 - dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - dalle Linee guida di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, adottate dall'ANAC;
 - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
 - dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - dalla legge 136/2010;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
- 4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.
6. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
7. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico.

Articolo II. Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (portierato e reception) per la sede del CNR Area Territoriale di Ricerca di Potenza per la durata di 48 mesi, sita in Tito Scalo, C.da Santa Loja snc -Z.I.;
2. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato tecnico.

Articolo III. Durata del Contratto

1. Il contratto ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di attivazione del servizio attestata nel "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto" redatto in contraddittorio tra l'Impresa aggiudicataria ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, previa comunicazione da trasmettere alla Società aggiudicataria almeno 2 (due) mesi prima della naturale scadenza del contratto;
3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso;
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una proroga tecnica alle medesime condizioni contrattuali, qualora sia ancora in corso il procedimento di gara europea per la nuova aggiudicazione;
5. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo;
6. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

Articolo IV. Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art.2, viene determinato, per la durata di 48 (quarantotto) mesi, in €
(Euro...), IVA esclusa così suddiviso:
 - €..... (IVA esclusa) per il servizio di Vigilanza Armata;
 - €.....(IVA esclusa) per il servizio di Reception;
 - €..... (IVA esclusa) per gli costi per la sicurezza.
2. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a €(Euro).
3. Gli costi per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale è pari a €

Articolo V. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio – Clausola sociale.

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e conformemente all'offerta presentata in sede di gara. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare interruzioni all'attività lavorativa in atto nelle sedi dell'Amministrazione ove si svolge il servizio.
2. Il Contraente si impegna ad assumere i lavoratori attualmente impiegati nei servizi di vigilanza armata e portierato nelle strutture oggetto del presente Contratto, garantendo il mantenimento dei livelli retributivi.
3. È fatta salva la possibilità di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per i servizi.
4. Qualora si verifica quanto previsto al precedente punto 3, il Contraente avvierà in tempo utile, e comunque con sufficiente anticipo rispetto all'assunzione del servizio, gli opportuni incontri e confronti con l'attuale personale e con le locali Organizzazioni Sindacali di categoria.

Articolo VI. Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, compresi i necessari corsi di formazione dei lavoratori impiegati nel servizio.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del servizio, il Contraente provvede alla presentazione al Direttore dell'esecuzione del contratto del proprio Piano di Sicurezza al fine delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi all'impegno di:
 - divise per il personale impiegato;
 - tesserini di riconoscimento;
 - materiali, dispositivi di servizio;
 - attrezzature, macchinari ed autovetture atte ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio oggetto del contratto;
 - ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio, compresi quelli inerenti alla formazione del personale.
5. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 17.

Articolo VII. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di

- tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli entiprevidenziali e assicurativi.
 7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
 8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo VIII. Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per dispositivi di video sorveglianza, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale impiegato nel servizio, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse

condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo IX. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Contraente si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
6. Il Contraente si obbliga a:
 - assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della normativa vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della

raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i.sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Articolo X. Responsabilità per infortuni e danni.

1. Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati dal personale del quale si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

Articolo XI. Subappalto

5. Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto ovvero (*alternativamente*) il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
6. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del D. Lgs.n. 50/2016.
7. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
8. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
9. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle

attività agli stessi affidate.

10. Il Contraente deposita presso l'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Il Contraente deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
13. Il Contraente e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto nonché in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
14. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
15. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministratore. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo XII. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna

a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ognivariazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo XIII. Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € (Euro), resa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'Amministrazione.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

Articolo XIV. Penali.

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà applicare le seguenti penalità.
 - Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il DEC provvederà ad applicare le penali come di seguito specificato:
 - Euro 1.000,00 per ogni abbandono ingiustificato di qualsiasi altra postazione di servizio;
 - Euro 500,00 per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio presso le postazioni concordate con l'Amministrazione. Il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di € 1.000,00;
 - Euro 2.000,00 per la mancata copertura di un servizio. Per ogni episodio di mancata copertura di un servizio successivo al primo nel corso di un'annualità contrattuale sarà applicata un'ulteriore penale di € 1.500,00;
 - Euro 300,00 per ogni mancato inoltro al DEC, o inoltro oltre le 24 ore dall'accadimento, del Report di evento previsto in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza; per ogni mancata segnalazione di qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - Euro 500,00 in caso di indebito utilizzo, da parte del personale addetto ai servizi, di materiali, dispositivi e strutture dell'Amministrazione;
 - Per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC, a mezzo fax o mail, del personale della società ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio, sarà applicata una penale di € 1.500,00. Superate le 24 ore dalla richiesta, in caso di perdurante inadempienza, sarà applicata alla società una penale ulteriore di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale in questione.
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal DEC a mezzo P.E.C., alla quale l'Impresa avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.
3. L'importo dovuto all'Amministrazione per eventuali penali dovrà essere contabilizzato nella prima

fattura utile mensile del servizio, il cui importo verrà ridotto in misura pari alla penale applicata.

4. In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della fidejussione prestata pari all'ammontare della penale stessa con l'obbligo per l'affidatario di integrare la suddetta polizza per l'importo della penale comminata.
5. Qualora l'ammontare delle penali comminate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, l'Amministrazione intenderà risolto il contratto, fatta salva la richiesta di risarcimento per eventuali maggiori danni.
6. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di pretendere il risarcimento di eventuali ed ulteriori maggiori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio.

Articolo XV. Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore del Contraente, secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura.
2. Sull'importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, D. Lgs. n. 50/2016. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.
3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586), Piazzale Aldo Moro, n. 7, 00185 - Roma, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e il seguente codice identificativo gara (CIG):
4. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto.
5. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare

se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

8. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

Articolo XVI. Recesso.

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Contraente a mezzo PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
3. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto effettivamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Articolo XVII. Recesso per giusta causa.

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Contraente a mezzo PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto effettivamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, sin da ora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo XVIII. Risoluzione per inadempimento.

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente e qualora l'ammontare delle penali comminate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) accertata assenza del personale addetto all'espletamento dei servizi, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso di una annualità contrattuale;
 - b) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'aggiudicatario, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
 - c) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
 - d) accertata violazione delle prescrizioni del presente Contratto e, in particolare, inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 8); subappalto (art. 11); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 20);
 - e) accertata violazione delle prescrizioni in materia di sospensione o modifica unilaterale da parte dell'aggiudicatario dei servizi oggetto del contratto;
 - f) accertata violazione delle prescrizioni in materia di personale addetto al servizio;
 - g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie a favore del personale impiegato, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - h) accertata violazione delle vigenti norme in materia fiscale, contributiva e retributiva;
 - i) il venir meno di uno o più requisiti di ordine generale previsti dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico;
 - l) disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP per analoghi servizi, utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della Legge 135/2012;
 - m) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
 - n) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62/2013 – "Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
 - o) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 - bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. Nelle richiamate fattispecie l'Amministrazione risolverà il Contratto a seguito di comunicazione

scritta all'Impresa, con il conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura negoziata, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione, inoltre, potrà far eseguire in danno dell'Impresa aggiudicataria inadempiente l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra impresa, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Articolo XIX. Risoluzione per decadenza dei requisiti di ordine morale.

1. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del Contratto.

Articolo XX. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito.

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procura all'incasso.
4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 895520441F al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.

5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo XXI. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

1. È facoltà dell'Amministrazione variare il numero delle ore delle unità di Guardie Particolari Giurate, e degli OPR secondo le esigenze che possono manifestarsi nel corso dell'appalto. Qualsiasi eventuale modifica degli orari o del tipo di servizio svolto è comunicata all'Impresa per iscritto dal DEC. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa ulteriori servizi di pronto intervento, di controllo, di vigilanza e di prevenzione, da effettuare entro 6 (sei) ore dalla richiesta stessa per eventi non programmabili e/o prevedibili, quali, a titolo semplificativo e non esaustivo:
 - eventi istituzionali;
 - casi di emergenza (scioperi, manifestazioni, affollamenti, eventi atmosferici e naturali, ecc.).

Il Contraente non può sospendere o modificare i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione o modifica dei servizi per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e determinerà la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo XXII. Condizione risolutiva

1. Attesa l'urgenza determinata dal garantire la sicurezza degli immobili interessati dalla procedura, indicati altresì quali "siti sensibili", che non possono pertanto rimanere privi di adeguata sorveglianza, nonché di salvaguardare l'incolumità di persone, animali e cose, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria.
2. La documentazione antimafia ex art. 84 del d.lgs 159/2011 è stata richiesta in data XX/XX/XXXX (in atti prot. N. PR_XXUTG_Ingresso_XXXXXXX_XXXXXXX).
3. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

Articolo XXIII. Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. L'Amministrazione individua il/la, in servizio presso l'Ufficio, quale direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo XXIV. Responsabilità Civile

1. Nello svolgimento del servizio affidato il Contraente dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
2. Il Contraente dovrà, all'atto della stipulazione del presente Contratto, consegnare in originale o in copia autenticata, una polizza assicurativa R.C. con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva delle Responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore ad €,00 per sinistro, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Impresa risponderà comunque nel suo valore complessivo.
3. L'Amministrazione, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino alla

concorrenza del danno da essa subito, restando fermo l'obbligo dell'Impresa stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.

4. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso dell'Amministrazione. Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio, sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose in possesso dell'Amministrazione e dovrà avere una durata non inferiore a quella dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le identiche caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a

5. Il Contraente è responsabile dell'operato del personale impiegato e per tanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo XXV. Sicurezza.

1. Il Contraente, entro giorni... dalla stipula del presente Contratto, dovrà comunicare il nominativo del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i quali l'Amministrazione potrà concordare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008. L'Impresa, relativamente agli obblighi contrattuali, si impegna ad adempiere a tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alle vigenti norme in materia (D.Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008, in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3 Agosto 2007), acquisendo dall'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare gli addetti e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività normalmente esercitata nell'ambiente di lavoro.
2. Il Contraente si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Impresa.
3. È, altresì, obbligo del Contraente segnalare tempestivamente e costantemente all'Amministrazione qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare

uno stato di rischio, nonché eventuali casi di non conformità dei locali ove si svolgono i servizi a quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Amministrazione provvederà, conseguentemente, ad effettuare tutti gli interventi di adeguamento strutturale che si rendano necessari.

4. Si precisa altresì che, ove si dovessero verificare nuove interferenze, sia nella fase di avvio del servizio che nel corso di esecuzione dello stesso servizio di vigilanza, sarà cura dell'Amministrazione aggiornare il DUVRI. A riguardo l'Impresa sarà tenuta a cooperare, segnalando tempestivamente eventuali rischi dovuti ad interferenze e indicando soluzioni per eliminare o ridurre al minimo i rischi rilevati. Resta inteso che, qualora si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007, l'Amministrazione procederà all'aggiornamento del DUVRI e, eventualmente, all'aggiornamento dei relativi oneri per la sicurezza.

Articolo XXVI. Foro competente.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo XXVII. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Il Contraente ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Amministrazione le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di indizione/aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, per l'importo (...../.....) Iva inclusa.
4. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Consiglio Nazionale delle Ricerche: *Indicare Banca CODICE IBAN: IT* , con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione procedura negoziata identificata dal CIG in adempimento dell'art. 34 D.L. n. 179/2012".

5. Le Parti del presente Contratto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità connesse dal presente Contratto e agli effetti fiscali dello stesso.

Per l'Operatore Economico

.....

Per il CNR

.....